

URGENTISSIMO
SI NOTIFICHI
A TIANI
ENTRO IL 17 FEBBRAIO 2020
SPADE TIRABIANCA
URGENTISSIMO

Avv. CARMELO MOSCHELLA

Via XXIV Maggio, n. 18

P.E.C.: avv.carmelomoschella@pec.giuffre.it

Tel. +39090661981/83 fax +39090661982

98122 MESSINA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEDE DI PALERMO

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

NEL GIUDIZIO R.G. 2731/2019

nell'interesse del **COMUNE di MESSINA** (C.F. 00080270838) in per-
sona del Sindaco *pro tempore*, On. Dott. CATENO DE LUCA, rappre-
sentato e difeso giusta delibera di incarico della Giunta Comunale n.
572 dell'11.09.2019, dall'Avv. CARMELO MOSCHELLA (C.F. MSCCML69T26F158A, fax 090/661982, P.E.C.: avv.carmelomo-
schella@pec.giuffre.it, ove dichiara di volere ricevere tutte le comu-
nicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio), con studio
in (98122) Messina, via XXIV Maggio, n. 18, come da procura spe-
ciale a margine del presente atto

CONTRO

3.32
8.70
12.57
01.82
13.146

1.= l'ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AM-
BIENTE – DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE, in persona
dell'Assessore e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e
difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,
presso i cui Uffici in Palermo, Via Valerio Villareale, 6, è domiciliato
per legge;

2.= l'ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AM-
BIENTE – DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE, in persona
del Dirigente Generale *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis*
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uf-
fici in Palermo, Via Valerio Villareale, 6, è domiciliato per legge;

E NEI CONFRONTI

del **COMUNE DI MASCALUCIA (CT)** (C.F. 80001190877), in persona
del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per le
ragioni del suo ufficio in 95030 Mascalucia (CT) Piazza L. Da Vinci

CONUPE

ORIGINALE

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto On. Dott. CA-
TENEO DE LUCA, nella mia
qualità di Sindaco e legale
rappresentante *pro tempore*
del **COMUNE DI MESSINA**
(C.F. 00080270838), con sede
in (98122) Messina, Piazza
Unione Europea, autorizzato
ad agire in giudizio giusta de-
libera della Giunta Comunale
n. 572 dell'11.09.2019, do
mandato all'Avv. CARMELO
MOSCHELLA (C.F.
MSCCML69T26F158A –
P.E.C.: avv.carmelomo-
schella@pec.giuffre.it; fax
090661982) per rappresen-
tarmi e difendermi e per pro-
porre ricorso per motivi ag-
giunti nel giudizio pendente
dinanzi al T.A.R. Sicilia –
Sede di Palermo – Sezione I,
recante il n. 2731/2019 R.G.
contro l'ASSESSORATO REGIO-
NALE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE – DIPARTI-
MENTO REGIONALE DELL'AM-
BIENTE, in persona dell'Asses-
sore e legale rappresentante
pro tempore +2, per l'impu-
gnazione del decreto del diri-
gente generale n. 869 del 29
ottobre 2019, registrato dalla
Corte dei conti al n. 1398 del
28 novembre 2019 e dalla Ra-
gioneria centrale del territorio
e dell'ambiente il 7 novembre
2019 ai nn. dal 2 al 53, pubbli-
cato sulla G.U.R.S. n. 57 del
20.12.2019, nonché di tutti gli
atti precedenti, presupposti e
consequenziali. Al contempo,
ai sensi della normativa sulla
privacy e previo rilascio di co-
pia dell'informativa, autorizzo
il predetto professionista al
trattamento dei dati per-sonali
ai sensi del D. Lgs. n. 196 del
2003 e dell'art. 13 del Regola-
mento UE n. 2016/679
(GDPR). Eleggo domicilio in
Palermo, C.so C. Finocchiaro
Aprile n. 195/B presso e nello
studio dell'Avv. Rita De Mi-
chele.

V.to autentica

UNEP
CORTE D'APPELLO CATANIA
CRON.

4721

14 FEB. 2020

presso la casa comunale

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

1.= del decreto del dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell'ambiente n. 869 del 29 ottobre 2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 57 del 20.12.2019 (All. 1) registrato dalla Corte dei conti al n. 1398 del 28 novembre 2019 e dalla Ragioneria centrale del territorio e dell'ambiente il 7 novembre 2019 ai nn. dal 2 al 53, con il quale è stata approvata graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e non ammesse ed elenco definitivo delle operazioni PO FESR SICILIA 2014-2020, Asse 5, Azione 5.1.1 A *«Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera»* ed è stato assunto l'impegno delle necessarie somme sull'apposito capitolo di spesa di bilancio della Regione siciliana per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 del PO FESR SICILIA 2014-2020, ed in particolare è stato approvato l'elenco definitivo delle operazioni non ammesse di cui all'Allegato B – *«Mitigazione rischio idrogeologico ed Erosione costiera»*, con le motivazioni sintetiche della loro esclusione, parte integrante del Decreto; è stato concesso il contributo finanziario a favore degli Enti richiedenti titolari delle operazioni utilmente collocate nella graduatoria definitiva, differenziate in n. 45 operazioni finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico per un importo pari a € 122.606.502,82 di cui all'Allegato A1 e n.7 operazioni finalizzate alla mitigazione del rischio di erosione costiera per un importo pari a € 27.821.580,92 di cui all'Allegato A2; è stato assunto l'impegno della somma complessiva di € 150.428.083,74, sul capitolo di spesa 842440 *«Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell'ambito dell'obiettivo tematico 5 azione 5.1.1 del Programma*

Operativo FESR Sicilia 2014-2020», con il cod. U.2.03.01.02.000, secondo gli schemi degli importi massimi concessi, per singolo beneficiario, ripartiti negli esercizi finanziari 2019 e 2020, così come riportato nell'Allegato C del presente, **nella parte in cui**: relativamente alla specifica posizione della ricorrente la stessa:

1.a.= ha illegittimamente incluso (confermando ed integrando il contenuto del D.D.G. 478/2019 già impugnato con il ricorso principale) nell'allegato Elenco delle operazioni non ammesse a finanziamento (Mitigazione Rischio Idrogeologico e Erosione Costiera) - Allegato B – i progetti identificati con le ID 24, 31, 35, 36, 39, 41, 42, 43;

1.b.= ha illegittimamente incluso nella «*Graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e ammesse ma non finanziate per carenza di fondi MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO*» - Allegato A1 - i progetti identificati con le ID n. 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, e 44, e nella «*Graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e ammesse ma non finanziate per carenza di fondi MITIGAZIONE RISCHIO EROSIONE COSTIERA*» - Allegato A2 – il progetto identificato con la ID 37, attribuendo in maniera illegittima i punteggi che sarebbero comunque spettati ai progetti allegati alle suddette domande di partecipazione.

2.= ove occorra, della relazione prot. 72713 del 06.11.2019 e del Verbale Commissione del 09.05.2019 depositati in giudizio data 06.02.2020 in (preteso) adempimento all'ordinanza collegiale istruttoria n. 139/2020;

3.= nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali non conosciuti dal ricorrente.

NONCHÉ PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI

per equivalente pecuniario in favore del ricorrente nella non temuta

ipotesi di mancata ammissione e rettifica della graduatoria con contestuale assegnazione ed erogazione dei finanziamenti richiesti, e quindi del ristoro in forma specifica mediante la erogazione dei chiesti finanziamenti, derivante al Comune di Messina dalla mancata reintegrazione in forma specifica del danno subito.

=== === ===

Per quanto attiene i fatti di causa si rinvia a quanto già ampiamente esposto in sede di ricorso principale.

In questa sede occorre solo precisare che nelle more del giudizio è stato adottato e pubblicato (per estratto sulla G.U.R.S. n. 57 del 20.12.2019) il decreto del dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell'ambiente n. 869 del 29 ottobre 2019, impugnato con il presente ricorso.

Il Collegio con ordinanza n. 139/2020 ha disposto incumbenti fissando per l'ulteriore trattazione la Camera di Consiglio del 12 marzo 2020. Il Tribunale ha disposto, in particolare, di acquisire dall'Amministrazione intimata documentati e motivati chiarimenti in ordine ai fatti di causa, con particolare riferimento sia ai profili di censura mossi in relazione ai progetti presentati dal Comune di Messina, dichiarati non ammissibili (per insufficienza della documentazione ovvero non idoneità dei progetti firmati da un dottore Geologo), sia in ordine alle censure relative alla attribuzione di punteggi relativamente ai progetti ritenuti ammissibili.

L'ordinanza è stata notificata in data 29.01.2020 e l'Amministrazione ha dato irrituale adempimento mediante deposito (in data 06.02.2020) della relazione prot. 72713 del 06.11.2019 (non in formato nativo e priva di sottoscrizione digitale) e di 14 allegati, nei quali, tuttavia, non è dato evincere alcun fondato e puntuale riscontro

alle richieste contenute nell'ordinanza n. 139/2020.

=== === ===

Con il presente atto il COMUNE DI MESSINA, come in epigrafe rappresentato e difeso, si vede costretto a proporre il presente ricorso per motivi aggiunti al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione, di tutti gli atti in epigrafe meglio individuati, oltre che l'eventuale risarcimento dei danni per i motivi che qui di seguito si espongono.

I – CON RIFERIMENTO AI PROGETTI NON AMMESSI A FINANZIAMENTO ED INCLUSI NELL'ALLEGATO B

1.= VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI. ECCESSO DI POTERE PER INCOMPETENZA, CARENZA DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO, CARENZA E/O ASSOLUTA INCONGRUENZA DELLA MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA.

Gli atti impugnati sono illegittimi nella parte in cui hanno ritenuto inammissibili, includendoli nell'allegato Elenco delle operazioni non ammesse a finanziamento (Mitigazione Rischio Idrogeologico e Erosione Costiera) - Allegato B – i progetti identificati con le 24, 31, 35, 36, 39, 41, 42, 43.

I.1.1.= L'avviso pubblico prevedeva esplicitamente che l'ammissibilità dei progetti presentati dalle Amministrazioni istanti fosse verificata dall'apposito Servizio del Dipartimento Regionale e che, a seguito dell'istruttoria da compiersi a cura del precitato Servizio, l'elenco delle domande ammissibili (e non ricevibili o non ammissibili ed escluse) fosse approvato con apposito Decreto del Dirigente Generale.

In adesione alle indicate regole fissate nell'Avviso pubblico,

con D.D.G. n. 393 del 27.06.2018 (e successiva modifica, giusta nota prot. n. 59404 del 27.09.2018, v. All.ti 9 e 10 al ricorso principale), dopo approfondita istruttoria ed alcune richieste di integrazioni e chiarimenti in regime di c.d. soccorso istruttorio, **tutti i progetti e le relative domande di partecipazione all'avviso in oggetto, presentate dal Comune di Messina, sono stati ritenuti ammissibili (ed ammessi) in quanto in possesso di tutti i requisiti di ricevibilità formale, degli Elementi di ammissibilità generale e dei Criteri di ammissibilità specifici indicati al comma 3, lettere a), b) e c) dell'art. 4.4 dell'Avviso pubblico approvato.**

L'apposita Commissione di valutazione aveva, invece, l'esclusivo compito di effettuare la valutazione tecnico-finanziaria dei progetti di cui al comma 3, lettera d) e di attribuire i punteggi sulla base dei criteri descritti al paragrafo 4.5 dell'Avviso.

Dalle regole dell'Avviso pubblico discende quindi in modo chiaro che la complessa ed articolata fase istruttoria curata dall'apposito Servizio del Dipartimento Regionale, si concludeva con l'approvazione delle domande ammesse (o non ammesse) e che di conseguenza l'esame delle domande ammesse sarebbe dovuta passare all'apposita Commissione (nominata con specifico Decreto) per l'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri descritti al paragrafo 4.5 dell'Avviso.

Sicché la Commissione non aveva alcun potere di effettuare verifiche circa i requisiti di ammissibilità dei progetti (come esposto, già effettuata dal competente Servizio ed approvate con D.D.G. n. n. 393 del 27.06.2018 e successiva modifica) dovendosi invece limitare ad assegnare i punteggi ai progetti ammessi sulla base dei criteri descritti al paragrafo 4.5 dell'Avviso.

Pertanto, i progetti aventi le operazioni ID 24, 31, 35, 36, 41,

42, 43 non avrebbero potuto legittimamente essere esclusi dalla Commissione, certamente incompetente e carente di idonei poteri, per asserite (e peraltro errate) carenze progettuali o documentali, la quale Commissione - come esposto - avrebbe invece dovuto assegnare i punteggi spettanti dall'avviso, anche in considerazione del fatto che tali progetti sono stati esaminati dal competente **Servizio 2** del Dipartimento Regionale e quindi **validati** ed **inseriti nella banca dati Rendis** (con nota prot. n. 87304 del 20.12.2017, v. All. 8 al ricorso principale) a dimostrazione della coerenza con l'avviso e con le finalità dello stesso in materia di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità.

A nulla possono rilevare le affermazioni contenute sul punto nella inammissibile ed irrituale nota prot. 72713 del 06.11.2019. Le inammissibili e postume argomentazioni della stessa sul punto debbono essere censurate precisando ulteriormente quanto segue.

L'Amministrazione intimata omette di considerare che il D.P.C.M. 28.05.2015 (**espressamente richiamato nell'avviso pubblico** come requisito di ammissione a finanziamento) - come da intesa con le Regioni espressa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ed ai sensi dell'art. 10 e 11 del D.L. n. 91/2014 - contiene la *«Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico»*.

L'art. 2 del citato D.P.C.M. prescrive in maniera chiara ed inequivocabile che: *«Le richieste di finanziamento per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico dovranno essere inserite nella piattaforma ReNDiS-web (Repertorio Nazionale degli interventi per*

la Difesa Suolo) a cura delle Regioni e province Autonome o dei soggetti dalle stesse accreditati. Per ogni istanza di finanziamento andranno fornite, **secondo il principio della massima completezza e rigorosità**, i dati e le informazioni tecnico-amministrative richieste dal form di caricamento, di seguito denominato “scheda istruttoria”, appositamente predisposto ***e dovrà essere eseguito l’upload dei file relativi ai progetti approvati in linea tecnica***, specificandone il livello di progettazione effettivamente raggiunto al momento del caricamento (preliminare - definitivo - esecutivo) o degli studi di fattibilità relativi ai soli interventi il cui importo è uguale o superiore a 20 milioni di euro. La Regione, al termine dell’inserimento dei dati, delle informazioni e dei documenti richiesti, dovrà “validare” la scheda per consentire la sua presa in carico da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare». La “validazione” consiste nell’atto conclusivo compiuto dalla Regione **che certifica la validità dei dati comunicati all’atto della compilazione e caricamento on line nel sistema ReNDiS-web di ciascuna “scheda per proposta interventi”**»

L’art. 4.1 del D.P.C.M. *ult. cit.* stabilisce inoltre quanto segue: «La “coerenza con la finalità di mitigazione del rischio idrogeologico” si ritiene sussistente allorché, dall’esame dei contenuti degli elaborati tecnici e/o delle relazioni tecniche allegate, risulti che l’intervento oggetto della proposta di finanziamento sia congruo e funzionalmente collegato alla finalità di mitigazione del rischio idrogeologico dei Piani per l’assetto idrogeologico, delle mappe di pericolosità e del rischio alluvioni e dei Piani di gestione delle alluvioni, oltre che alla riduzione del rischio di aree colpite da eventi calamitosi recenti, come meglio specificato al successivo paragrafo

4.1.1. ». Come più volte ribadito, l'avviso pubblico prevedeva esplicitamente, all'art. 4.4 comma 3 lett. c, **quale requisito di ammissibilità dei progetti**, tra l'altro, la **Validazione dell'intervento da parte della Regione (Dipartimento Regionale dell'Ambiente) o altro soggetto competente secondo le procedure stabilite nel DPCM 28.05.2015 e s.m.i., (adeguatezza progettuale e coerenza con la finalità di mitigazione del rischio idrogeologico)**.

In relazione a detto specifico requisito, tutti i progetti e le relative domande di partecipazione all'avviso in oggetto, presentate dal Comune di Messina, **risultano «validati»** dal Servizio 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente che ha provveduto ad effettuare ogni verifica in ordine alla adeguatezza dei progetti secondo le procedure stabilite nel D.P.C.M. 28.05.2015 e s.m.i. e le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico.

Sicché non colgono nel segno le argomentazioni irritualmente e tardivamente esplicitate dall'Amministrazione intimata.

I.1.2.= Senza recedere dalla superiore censura, per scrupolo difensivo, con specifico riferimento ai generici motivi di esclusione, ed alle successive deduzioni prodotte dall'Amministrazione intimata, gli stessi sono illegittimi e debbono essere annullati sotto i seguenti ulteriori profili.

I.1.2.a.= La Commissione ha illegittimamente ritenuto di dovere escludere i progetti Id 24, 41, 42 e 43, in quanto *«Il progetto non presenta tutti gli elaborati per essere considerato progetto di fattibilità tecnico ed economico»*.

La motivazione, oltre che generica e carente, è comunque illegittima.

L'avviso Azione 5.1.1. al punto 4.4.3. lett. c) punto 4 stabi-

sce, quale criterio di ammissibilità specifico: «***Livello di progettazione almeno preliminare***».

Alla data del bando era già vigente il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) con le modifiche introdotte (c.d. correttivo) dal D.Lgs. n. 56/2017 che ha modificato il comma 5 dell'art. 23 (nella formulazione vigente al tempo dell'avviso pubblico), introducendo il progetto di fattibilità tecnica ed economica articolato in due fasi, di cui la prima con **formulazione semplificata** («*nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3*»).

Peraltro l'art. 23, comma 3, del D.lgs n. 50/2016 ha disposto che con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27 *octies* **saranno definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali**; regolamento ancora oggi non emanato dal MIT, per cui non risultano definiti i contenuti minimi dei progetti di fattibilità tecnica ed economica. Risulta pertanto evidente che la valutazione della Commissione è anche sotto tali aspetti errata.

Si consideri inoltre che tali progetti fanno riferimento - come espressamente richiamato nelle relazioni tecniche - per la valutazione degli scenari di pericolosità idraulica e delle potenziali ricadute in termini di rischio, anche agli studi sulla valutazione della pericolosità idraulica **eseguiti dall'Università degli Studi di Messina – Dipartimento di Ingegneria Civile** con sofisticati rilievi e verifiche idrauliche. Peraltro non è dato comprendere, dalla motivazione quale sia la disciplina, sia essa generale che speciale, che vieterebbe ad un geologo di sottoscrivere un progetto per la mitigazione del rischio idrogeologico, dovendo lo stesso nella prima fase solo individuare ed

analizzare le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, e redigere il documento di fattibilità delle alternative progettuali secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3.

Sicché le generiche motivazioni adottate dalla Commissione (e fatte proprie dall'Assessorato) oltre che carenti sono certamente illegittime e debbono essere annullate.

Né può cogliere nel segno quanto dedotto dall'Amministrazione intimata nella nota datata 06.11.2019, depositata il 06.02.2020 (asseritamente in riscontro all'O.C.I. del 17.01.2020!).

A quanto sopra già evidenziato si aggiunga che inoltre che i progetti presentati dal Comune di Messina ed illegittimamente esclusi dalla Commissione di Valutazione fanno riferimento – come esplicitato nelle relazioni tecniche agli specifici **studi sulla valutazione della pericolosità idraulica eseguiti dall'Università degli Studi di Messina – Dipartimento di Ingegneria Civile** con sofisticati rilievi e verifiche idrauliche. Detti studi (datati febbraio 2013) risultano essere stati redatti (e firmati), nell'ambito di un apposito Accordo Di Programma tra Comune di Messina e Università degli Studi di Messina - Dipartimento di ingegneria civile, dal Prof. Ing. Giuseppe Tito Aronica e dai collaboratori Dott. Ing. Brunella Bonaccorso e dal Dott. Ing. Giusina Brigandì per gli studi idrologici e dal Dott. Ing. Susanna Naso per gli studi idraulici («*Relazione generale*» All. 2 e «*Bacini idrografici*» All.ti 3/10). Ne consegue che tali progetti hanno tutti i requisiti per essere considerati «*progetti preliminari*» (oggi progetti di fattibilità tecnico-economico) per come correttamente effettuato dalla Servizio 2 della Regione (che li ha inseriti nel sistema Rendis validandoli ed attribuendo il punteggio per le persone a rischio diretto, indiretto e per la riduzione del rischio) nonché dal Servizio 4, giusta **D.D.G. n. 283 del 18.04.2019** che ha approvato

la graduatoria provvisoria **ammettendo tutti i progetti presentati dal Comune di Messina.**

Sicché non vi è dubbio che i progetti del Comune di Messina sono stati illegittimamente esclusi.

I.1.2.b.= La Commissione ha illegittimamente ritenuto «*Non ammesso ai sensi del punto 3.5.1 dell'avviso (Divieto di **cumulo** con altri finanziamenti pubblici). Nel progetto non è riscontrabile alcun elemento documentale tecnico-finanziario come previsto al punto 3.3. dell'avviso*» i progetti identificati con le ID. 35 e 36.

Contrariamente a quanto ritenuto, dalla Commissione, i due progetti **sono corredati di tutti gli elementi tecnici e finanziari previsti dal punto 3.3. dell'avviso**, come rilevabili dai numerosissimi elaborati prodotti con la domanda ed in particolare dagli elaborati «*S1-ED10 - Calcolo sommario della spesa*», «*S1-ED11 - quadro economico*», «*S1-ED1-RELAZIONE ILLUSTRATIVA*» (per il progetto ID 35) e «*S2-ED10 - Calcolo sommario della spesa*», «*S2-ED11 - quadro economico*», «*S2-ED1-RELAZIONE ILLUSTRATIVA*» (per il progetto ID 36). Sicché la laconica ed inconferente motivazione riportata nei provvedimenti impugnati è chiaramente destituita di fondamento ed illegittima e deve essere annullata.

Non solo, per i suddetti progetti non vi è un cumulo con altri finanziamenti «**aventi ad oggetto le stesse spese**» (come precisa il punto 3.5.1 dell'Avviso).

Si tratta, infatti, del **cofinanziamento** di una parte di ciascuno dei due progetti (cofinanziamenti ammessi dall'avviso e dal modello di domanda). D'altronde oltre alla modulistica richiamata anche il punto 4.3 dell'avviso alla lettera e) richiede esplicitamente «*provvedimento amministrativo dell'ente richiedente di approvazione del*

progetto e relativi altri elementi che costituiscono requisiti di ammissibilità ai fini del presente Avviso, ivi incluso l'impegno dell'ente richiedente alla copertura della quota di cofinanziamento dell'operazione specificandone l'importo e le fonti». Sicché il cofinanziamento, che è cosa differente dalla concessione del finanziamento avente ad oggetto le stesse spese, è chiaramente ammesso anche per la previsione complessiva delle norme del bando che, ove correttamente interpretate non escludono la possibilità di cofinanziamento limitandosi a prevedere l'esclusione dei progetti che avevano ricevuto altro finanziamento «avente ad oggetto le stesse spese».

Per tali ragioni, l'Amministrazione ha chiesto di finanziare, con l'avviso in oggetto, **la parte non coperta dal cofinanziamento**.

A titolo di esempio, il progetto ID 35 ha un importo complessivo di €. 5.145.000,00 di cui € 3.649.775,00 già finanziato con il Patto per il Sud e la differenza di €. 1.495.225,00 costituisce l'importo richiesto a finanziamento nell'avviso 5.1.1..

Sullo specifico motivo al punto 7 della relazione prot. n. 72713 del 6.11.2019, l'Amministrazione intimata ammette (**con dichiarazione chiaramente con effetti confessori**) che effettivamente i progetti con ID 35 e 36 **non potevano essere esclusi** perché in quota parte finanziati a valere su altre risorse pubbliche (Patto per il Sud) ma asserisce (con motivazione postuma differente ed inammissibile) che l'esclusione sarebbe stata determinata dalla mancanza dell'elemento tecnico-finanziario (!), che non avrebbe consentito, sia pure nell'ambito dello stesso progetto, di «capire» la quota parte richiesta a finanziamento del PO FESR e la quota parte cofinanziata.

In altri termini, l'Amministrazione intimata motiva inammissibilmente e con atti al di fuori di una procedura ormai conclusa, ai

sensi del punto 3.3. dell'Avviso *«l'inesistenza di due quadri economici separati (correlati a due stralci e/o lotti dell'unico progetto) non ha consentito di distinguere chiaramente tra la "quota" richiesta e già ammessa a finanziamento a valere sul "Patto per il Sud" e "quota" richiesta a finanziamento a valere sul PO FESR...»*.

Al riguardo, e senza accettare il contraddittorio, è dirimente far rilevare che il punto 3.3. dell'Avviso (cui si rimanda per brevità) non prevede affatto la presentazione di *«due quadri economici separati»* correlati a *«due stralci e/o lotti»* dello stesso progetto, **ma elenca semplicemente la tipologia delle spese ammissibili a finanziamento.**

Né d'altra parte - come è facile intuire - sarebbe possibile suddividere in due stralci separati un unico progetto indivisibile già progetto stralcio, trattandosi di progetti in materia di difesa della costa, che richiedono un intervento unitario per rendere funzionale l'opera marittima.

Pertanto, i documenti allegati alla domanda di ammissione a finanziamento e la domanda stessa di finanziamento dei due progetti ID 35 e 36 **indicavano in maniera esplicita la quota parte di finanziamento richiesta a valere sull'Avviso 5.1.1.A.**

I.1.2.c.= Il progetto Id 31 è stato dichiarato *«Non ammesso. Trattasi di un progetto infrastrutturale che non rientra tra gli obiettivi dell'azione, ritenendo lo stesso non valutabile perché non risponde ai requisiti di ammissibilità»*.

A prescindere dal profilo sopra articolato relativo all'impossibilità per la Commissione (certamente non competente) di valutare l'ammissibilità delle domande, già effettuata dal competente Servizio 4, il progetto contrariamente a quanto ritenuto con superficiale ed

errata motivazione dalla Commissione è stato «validato» (*id est*, ritenuto idoneo e rispondente ai requisiti richiesti dal bando) dal Servizio 2 dell'A.R.T.A. ed inserito nella banca dati «*Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS)*», come da nota prot. n. 59404 del 27.09.2018 con la quale il Servizio 4 comunicava a questa Amministrazione che i progetti ID 31 e 44 risultavano ammissibili all'avviso in oggetto (v. All. 10 al ricorso principale).

Sul punto non può cogliere nel segno quanto inammissibilmente dedotto dall'Amministrazione intimata al punto 8 della relazione prot. n. 72713 del 6.11.2019, in cui si sostiene che il progetto identificato con ID 31 avrebbe potuto essere ammesso in quanto le finalità del progetto riguardano anche la necessità di decongestionare il traffico viario.

Orbene, il territorio del Comune di Messina è interessato dall'attraversamento di ben 72 torrenti, molti dei quali interessano il centro urbano della città, come nel caso del progetto di cui all'ID 31.

E' quindi evidente che la sistemazione idraulica del torrente oggetto dell'intervento progettuale (nel caso in esame torrente Annunziata) comporta effetti anche nei riguardi della mobilità urbana, trattandosi peraltro di torrente in parte già coperto e destinato a finalità viabili di superficie.

I.1.2.d.= Infine nel D.D.G. impugnato con i presenti motivi aggiunti il progetto Id 39, in una prima fase ammesso nel D.D.G. impugnato con il ricorso principale è stato improvvisamente ritenuta non ammissibile per «*Mancato rispetto agli obblighi di monitoraggio ex art. 21, comma 1 a), L.R. n. 8/2017*».

L'affermazione è apodittica e destituita di fondamento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla amministrazione impugnata, con

atto privo di documentata attestazione di quanto sostenuto ed adottato in violazione del principio di partecipazione alla procedura ed all'istruttoria della stessa, pere prevista dal bando (con la possibilità di potere chiedere la revoca dei provvedimenti adottati in via transitoria), il progetto relativo ai «*Lavori urgenti di salpamento e rifioritura delle barriere frangiflutti esistenti lungo il litorale ionico del Comune di Messina*» risulta regolarmente e formalmente monitorato da parte del Comune ricorrente, e, pertanto, non si riesce a comprendere come lo stesso sia stato inopinatamente ed apoditticamente escluso. Peraltro detto progetto ove ammesso e correttamente valutato sotto il profilo dei punteggi per i motivi fatti valere nel ricorso principale avrebbe totalizzato il punteggio di 171,60 punti.

Sicché anche sotto detto profilo i provvedimenti impugnati debbono essere annullati con ogni consequenziale statuizione.

**II – CON RIFERIMENTO AI PROGETTI RITENUTI AMMISSIBILI MA
NON AMMESSI A FINANZIAMENTO PER CARENZA DI FONDI ED IN-
CLUSI NELL'ALLEGATO A1**

**II.1.= VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE
E FALSA APPLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
DEI BENEFICIARI E DEI PUNTEGGI PREDETERMINATI NELLO STESSO
ED IN PARTICOLARE DEL PUNTO 4.5 DELL'AVVISO. ECCESSO DI PO-
TERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI CARENZA DI ISTRUTTORIA,
SVIAMENTO, CARENZA E/O ASSOLUTA INCONGRUENZA DELLA MOTI-
VAZIONE, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA.**

Il D.D.G. impugnato al pari degli atti sopra meglio specificati sono altresì illegittimi nella parte in cui hanno incluso nella «*Graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e ammesse ma non finanziate per carenza di fondi MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO*» - Allegato A1 - i progetti identificati con le ID n. 22, 23,

25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, e 44, e nella «*Graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e ammesse ma non finanziate per carenza di fondi MITIGAZIONE RISCHIO EROSIONE COSTIERA*» - Allegato A2 – il progetto identificato con la ID 37, attribuendo in maniera illegittima (*rectius*, omettendo di attribuire dei) i punteggi che sarebbero comunque spettati ai progetti allegati alle suddette domande di partecipazione.

Si tratta, invero di una graduatoria provvisoria e si formula espressa riserva di proporre motivi aggiunti avverso quella definitiva, ma tuttavia, il rigetto delle osservazioni e della richiesta di riesame ritualmente formulata impone, sin da questa fase, per mera cautela, l'impugnazione del predetto provvedimento che si affida ai seguenti motivi.

II.1.1.= L'avviso pubblico prevedeva esplicitamente, all'art. 4.4 comma 3 lett. c), quale **requisito di ammissibilità dei progetti**, tra l'altro, «la *Validazione dell'intervento da parte della Regione (Dipartimento Regionale dell'Ambiente) o altro soggetto competente secondo le procedure stabilite nel DPCM 28/05/2015 e s.m.i., (adeguatezza progettuale e coerenza con la finalità di mitigazione del rischio idrogeologico)*».

In relazione a detto specifico requisito, come peraltro sopra evidenziato, tutti i progetti e le relative domande di partecipazione all'avviso in oggetto, presentate dal Comune di Messina, risultano «validati» dal Servizio 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente che ha provveduto ad effettuare ogni verifica in ordine alla adeguatezza dei progetti secondo le procedure stabilite nel D.P.C.M. 28/05/2015 e s.m.i. e le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico.

In particolare, il precitato Servizio 2 con nota prot. n. 87304

del 20.12.2017 (v. All. 10), comunicava a questa Amministrazione la validazione dei progetti trasmessi (inseriti nell'avviso in oggetto) e per ogni progetto riportava anche **il numero delle persone a rischio diretto** secondo i parametri del DPCM 28.05.2015 e s.m.i. e le circolari dell'ARTA al riguardo, nella predetta nota richiamate.

Inoltre nella cartella «G» di tutti i progetti trasmessi al Dipartimento per la partecipazione all'avviso in oggetto, come richiesto dal Bando, venivano inseriti – tra l'altro – la scheda Rendis di ogni progetto e gli «*obiettivi di progetto*». Si tratta di documenti riportanti le stime delle persone a rischio diretto, determinate secondo le metodologie DPCM 28/05/2015 e s.m.i. nonché in aderenza alle specifiche circolari ARTA. Veniva anche riportato, per ciascun progetto, la «*riduzione delle persone a rischio*».

A fronte della documentazione prodotta da questa Amministrazione e nonostante la «*validazione*» compiuta dal Servizio 2 dell'ARTA, la Commissione di valutazione, per i progetti i cui Id richiamati e sotto meglio individuati, non ha attribuito, inspiegabilmente ed illegittimamente, alcun punteggio (o meglio attribuiva punteggio zero) per le voci: «1) *Persone a rischio diretto* (punteggio massimo 60); 2) *Riduzione persone a rischio* (punteggio massimo 60)».

Non venivano inoltre attribuiti alcuni altri punteggi di cui meglio si dirà nel seguito con specifico riferimento ad ogni singola operazione (ID).

In particolare e con specifico riferimento alle istanze ed ai progetti erroneamente valutati si deduce quanto segue:

II.1.1.a.= Con riferimento al progetto distinto con **ID n. 22** – (codice Rendis 19IR684/G1) le **persone a rischio diretto** risultano essere dalla validazione pari a **746** (v. allegato 1 alla istanza di riesame del

02.08.2019, All. 13) a cui corrisponde il punteggio pesato di **30 punti**. Lo stesso valore (746 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la **riduzione delle persone a rischio** a cui corrisponde il punteggio pesato di **30 punti**. La quantificazione del danno economico è riportata sia negli obiettivi di progetto che nella scheda Rendis (validata), pertanto il punteggio spettante corrisponde a **10 punti**. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi **70 punti**, in aggiunta a quello di 93,30 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di **163,30 punti**.

II.1.1.b.= Con riferimento al progetto distinto con **ID n. 23** – (codice Rendis 19IRE90/G1) le **persone a rischio diretto** risultano essere dalla validazione (v. allegato 1 alla istanza di riesame del 02.08.2019, All. 13) pari a **282** a cui corrisponde il punteggio pesato di **22,50 punti**. Lo stesso valore (282 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la **riduzione delle persone a rischio** a cui corrisponde il punteggio pesato di **22,50 punti**. Il progetto, come risulta dalla documentazione prodotta nonché dalla scheda Rendis e obiettivi di progetto risulta essere un completamento di intervento (codice Rendis 19IRC75/G1) già parzialmente finanziato con il Patto di Messina, pertanto il punteggio spettante corrisponde a **10 punti**. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi **55 punti**, in aggiunta a quello di 93,30 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di **148,30 punti**.

II.1.1.c.= Con riferimento al progetto distinto con **ID n. 25** – (codice Rendis 19IR006/G3) le **persone a rischio diretto** risultano essere dalla validazione comprese tra 100 e 499 (v. allegato 1 alla istanza di riesame del 02.08.2019, All. 13) a cui corrisponde il punteggio pesato

di **22,50 punti**. Lo stesso valore (tra 100 e 499 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la **riduzione delle persone a rischio** a cui corrisponde il punteggio pesato di **22,50 punti**. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi **45 punti**, in aggiunta a quello di 89,07 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di **134,07 punti**.

II.1.1.d.= Con riferimento al progetto distinto con **ID n. 26** – (codice Rendis 19IR674/G1) le **persone a rischio diretto** risultano essere dalla validazione (v. allegato 1 alla istanza di riesame del 02.08.2019, All. 13) pari a 50 a cui corrisponde il punteggio pesato di **15 punti**. Lo stesso valore (50 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la **riduzione delle persone a rischio** a cui corrisponde il punteggio pesato di **15 punti**. La quantificazione del danno economico è riportata sia negli obiettivi di progetto che nella scheda Rendis (validata), pertanto il punteggio spettante corrisponde a **10 punti**. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi **40 punti**, in aggiunta a quello di 75,80 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di **115,80 punti**.

II.1.1.e.= Con riferimento al progetto distinto con **ID n. 27** – (codice Rendis 19IR009/G3) le **persone a rischio diretto** risultano essere dalla validazione pari a **896** (v. allegato 1 alla istanza di riesame del 02.08.2019, All. 13) a cui corrisponde il punteggio pesato di **30 punti**. Lo stesso valore (896 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la **riduzione delle persone a rischio** a cui corrisponde il punteggio pesato di **30 punti**. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi **60 punti**, in aggiunta a

quello di 89,07 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di **149,07 punti**.

II.1.1.f.= Con riferimento al progetto distinto con **ID n. 28** – (codice Rendis 19IR676/G1) le **persone a rischio diretto** risultano essere dalla validazione (v. allegato 1 alla istanza di riesame del 02.08.2019, All. 13) pari a 277 a cui corrisponde il punteggio pesato di **22,50 punti**. Lo stesso valore (277 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la **riduzione delle persone a rischio** a cui corrisponde il punteggio pesato di **22,50 punti**. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi **45 punti**, in aggiunta a quello di 93,30 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di **138,30 punti**.

II.1.1.g.= Con riferimento al progetto distinto con **ID n. 30** – (codice Rendis 19IR494/G1) le **persone a rischio diretto** risultano essere dalla validazione (v. allegato 1 alla istanza di riesame del 02.08.2019, All. 13) pari a 117 a cui corrisponde il punteggio pesato di **22,50 punti**. Lo stesso valore (117 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la **riduzione delle persone a rischio** a cui corrisponde il punteggio pesato di **22,50 punti**. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi **45 punti**, in aggiunta a quello di 89,07 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di **134,07 punti**.

II.1.1.h.= Con riferimento al progetto distinto con **ID n. 32** – (codice Rendis 19IRC77/G1-19IR671/G1) le **persone a rischio diretto** risultano essere dalla validazione (v. allegato 1 alla istanza di riesame del 02.08.2019, All. 13) pari a 163 a cui corrisponde il punteggio pesato di **22,50 punti**. Lo stesso valore (163 persone) risulta dalla

scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la **riduzione delle persone a rischio** a cui corrisponde il punteggio pesato di **22,50 punti**. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi **45 punti**, in aggiunta a quello di 81,60 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di **126,60 punti**.

II.1.1.i.= Con riferimento al progetto distinto con **ID n. 34** – (codice Rendis 19IRC80/G1) le **persone a rischio diretto** risultano essere dalla validazione (v. allegato 1 alla istanza di riesame del 02.08.2019, All. 13) pari a 134 a cui corrisponde il punteggio pesato di **22,50 punti**. Lo stesso valore (134 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la **riduzione delle persone a rischio** a cui corrisponde il punteggio pesato di **22,50 punti**. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi **45 punti**, in aggiunta a quello di 78,30 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di **123,30 punti**.

II.1.1.l.= Con riferimento al progetto distinto con **ID n. 37** – (codice Rendis 19IRC81/G1) le **persone a rischio diretto** risultano essere dalla validazione (v. allegato 1 alla istanza di riesame del 02.08.2019, All. 13) pari tra **1000 e 4999** a cui corrisponde il punteggio pesato di **37,50 punti**. Lo stesso valore (tra **1000 e 4999** persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la **riduzione delle persone a rischio** a cui corrisponde il punteggio pesato di **37,50 punti**. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi **75 punti**, in aggiunta a quello di 89,07 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di **164,07 punti**.

II.1.1.m.= Con riferimento al progetto distinto con **ID n. 44** – (codice

Rendis 19IR008/G3) le **persone a rischio diretto** risultano essere dalla Scheda Rendis (cartella G) così come validata con nota prot. n. 59404 del 27.09.2018 del Servizio 2 dell'ARTA (v. allegato 2 alla istanza di riesame del 02.08.2019, All. 13) pari a **1508** persone a cui corrisponde il punteggio pesato di **37,50 punti**. Lo stesso valore (**1508** persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la **riduzione delle persone a rischio** a cui corrisponde il punteggio pesato di **37,50 punti**. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi **75 punti**, in aggiunta a quello di 93,30 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di **168,30 punti**.

II.2.= Alla luce delle superiori censure, dunque è evidente la illegittimità dell'operato della Commissione, fatto proprio dal D.D.G. impugnato, che ha ignorato parametri oggettivi peraltro inconfutabili in quanto oggetto di validazione da parte dello stesso Assessorato intimato. La corretta attribuzione dei punteggi, come sopra specificata, avrebbe consentito ai progetti di classificarsi nelle prime posizioni della graduatoria.

Sicché l'On.le Tribunale adito non potrà che prendere atto dei macroscopici vizi di attribuzione dei punteggi ed annullare, in parte qua, gli atti impugnati.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.

Altresì evidente è il danno grave ed irreparabile in capo all'Amministrazione ricorrente ed alla intera collettività interessata dai suddetti progetti di messa in sicurezza.

In sede cautelare si impone, pertanto, che l'On.le Collegio di-

sponga la loro inclusione, con riserva, tra i progetti finanziabili rimettendo agli atti alla commissione per l'attribuzione dei punteggi e la consequenziale collocazione, anche con riserva, in graduatoria e prenda atto della illegittimità della attribuzione dei punteggi ai progetti ammessi così da garantire all'Amministrazione ricorrente di potere ottenere il ristoro in forma specifica mediante la erogazione dei chiesti finanziamenti.

Infatti, una volta assegnate ed erogate le somme agli altri Enti che risultano ammessi a finanziamento, il Comune di Messina non potrebbe più accedere agli stessi con evidenti danni soprattutto alla collettività che si vedrebbe privata della realizzazione di opere necessarie per la pubblica incolumità.

DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI

Il Comune di Messina, nella non temuta ipotesi non dovesse ottenere tutela cautelare e non dovesse accedere ai finanziamenti previsti nel procedimento in questione e nella non temuta ipotesi di mancata ammissione e rettifica della graduatoria con contestuale assegnazione ed erogazione dei finanziamenti richiesti, e quindi del ristoro in forma specifica mediante la erogazione dei chiesti finanziamenti, formula, sin da ora, domanda di risarcimento danni per equivalente pecuniario per il danno derivante dalla mancata reintegrazione in forma specifica del danno subito, con la consequenziale condanna delle Amministrazioni Regionali intimare al pagamento di quanto risulterà dovuto a titolo risarcitorio.

=== === ===

Per quanto sopra esposto, per quant'altro in fatto ed in diritto il COMUNE DI MESSINA, come in epigrafe rappresentato e difeso, chiede che l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, Voglia **accogliere**

il ricorso e la domanda cautelare proposti, per i motivi sopra esposti e/o con qualsivoglia altra motivazione.

In via subordinata si chiede che il Tribunale Amministrativo Regionale adito voglia ritenere e dichiarare la sussistenza del diritto al risarcimento danni per equivalente pecuniario per il danno derivante dalla mancata reintegrazione in forma specifica del danno subito mediante erogazione del finanziamento, con la conseguenziale condanna delle Amministrazioni Regionali intimare al pagamento di quanto risulterà dovuto a titolo risarcitorio.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Con salvezza di ogni altro diritto ed azione.

Vengono depositati i documenti indicati come allegati, nonché gli stralci dei progetti illegittimamente esclusi e erroneamente valutati ed elencati nell'apposito foliaro.

Ai sensi di legge si dichiara che la presente controversia è **in-**
determinabile e, pertanto, il contributo unificato dovuto è di **650,00**
€.

Messina – Catania 13 febbraio 2020. (Avv. Carmelo Moschella)



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario ho notificato e dato copia del superiore ricorso per averne legale conoscenza e per ogni effetto di legge al **COMUNE DI MASCALUCIA (CT)** (C.F: 80001190877), in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per le ragioni del suo ufficio in 95030 Mascalucia (CT), Piazza L. Da Vinci presso la casa comunale, ivi consegnandone copia a mani di

AMANI DELL'IMPIEGATO
INCARICATO

Sp. M. M. M. M.

MASCALUCIA

17 FEB. 2020

124
ALFINA LEONARDI
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sede di Palermo

Il sottoscritto **Avv. Carmelo Moschella** quale difensore del **COMUNE DI MESSINA**, ai sensi dell'art. 136 comma 2 *ter*, D.Lvo. n. 104/2010 ed ai sensi dell'art. 22 CAD, mediante apposizione della firma digitale

ATTESTA

che la presente copia informatica contenente il secondo originale del ricorso per motivi aggiunti notificato è conforme all'originale cartaceo in mio possesso e dal quale è estratta.